



ASSOCIAZIONE ITALIANA ALLEVATORI
Ente Morale - D.P.R. n. 1051 del 27.10.1950

N. di prot: 1525

II, - 9 APR. 2008

A tutte le Associate

A seguito del recente focolaio di Blue Tongue da sierotipo BTV8 verificatosi nella Regione Veneto, è stata istituita la prevista zona di restrizione.

A tal riguardo si forniscono ragguagli sulle modalità di movimentazione di animali da macello provenienti da detta zona.

- 1) Animali provenienti da aziende poste in un territorio di 20 km di raggio intorno ai casi di malattia (zona infetta);
 - a) Invio elusivamente presso macelli posti all'interno della zona di restrizione di 150 km
- 2) Animali provenienti da aziende poste in zone di restrizione ma situate fuori dalla zona infetta
 - b) Invio a macelli posti nella zona di restrizione
 - c) Invio presso impianti di macellazione posti fuori zona di restrizione a condizione che siano appositamente designati, in ottemperanza a quanto stabilito dal Reg. 1266/2007.

Per quanto riguarda le condizioni per la movimentazione all'interno della zona soggetta a restrizione e le condizioni per l'esenzione dal divieto di uscita, si deve far riferimento agli articoli 7 e 8 del Reg. 1266/2007.

II DIRETTORE GENERALE

(Dr. Pablo Scrocchi)